

Regolamento del fondo “Stimolo alla progettualità”

istituito dalla Fondazione Vallemaggia Territorio Vivo

Art.1: Il fondo

- La Fondazione Vallemaggia Territorio Vivo istituisce un fondo destinato a stimolare la progettualità in Vallemaggia tramite il finanziamento dell’avvio di iniziative e progetti conformi ai suoi statuti ed il presente regolamento.
- Il fondo è dotato di un capitale di CHF 100'000.—.
- Il fondo è attivato il 01.01.2022 e decade il 31.12.2031, vale il principio di un uso ponderato nel tempo del capitale (in media CHF 10'000.— all’anno).
- Questo fondo può essere potenziato con il contributo di terzi.
- L’assegnazione degli aiuti può avvenire tramite la valutazione di singole richieste o in casi particolari tramite la pubblicazione di un bando di concorso.

Art. 2: Competenze

- Il Consiglio di fondazione della Fondazione Vallemaggia Territorio Vivo (in seguito Consiglio di fondazione) è l’organo competente per l’assegnazione degli aiuti.
- L’Agenzia di sviluppo territoriale Antenna Vallemaggia (in seguito Antenna) è l’organo competente per l’istituzione della pratica, per il lavoro amministrativo e per i preavvisi in merito ai finanziamenti.

Art. 3: Tipologia di aiuti

- L’aiuto è concesso sotto forma di sussidio.
- L’aiuto concesso dipende dalla disponibilità, dal numero delle richieste inoltrate e, subordinatamente dai contributi già versati al richiedente.
- Di regola possono essere concessi aiuti a progetti che non superano i CHF 25'000.—
- Di regola l’ammontare massimo dell’aiuto non può essere superiore al 35% dei costi di investimento.
- Di regola il limite massimo del finanziamento considerato per singolo progetto è di CHF 10'000.—

Art. 4: Prassi

- Il richiedente inoltra la richiesta al Consiglio di fondazione tramite l’Antenna che presta consulenza al richiedente e istituisce la pratica.
- Di regola la domanda di aiuto va inoltrata prima dell’inizio dei lavori. È possibile concedere l’anticipo dei lavori.
- L’Antenna ha facoltà di rigettare le domande manifestamente incomplete o estranee ai criteri previsti.
- Il Consiglio di fondazione, sulla base del rapporto dell’Antenna, decide sull’assegnazione dell’aiuto stabilendone l’ammontare, la forma e le condizioni.

- Un contratto regola la concessione dell'aiuto stabilendo di volta in volta le condizioni e disposizioni che si ritengono necessarie.
- Le richieste di finanziamento vengono evase due volte all'anno: nel mese di maggio e nel mese di novembre.
- L'aiuto viene dato a lavori conclusi e liquidati. Per giustificati motivi possono essere concessi degli acconti. La competenza decisionale è in questo ambito assegnata all'Antenna.

Art. 5: Documentazione richiesta

- Lista di documenti inerenti al promotore: descrizione/storia del richiedente, organizzazione, bilanci, conti economici/conti amministrativi oltre ad ogni altro documento ritenuto pertinente.
- Lista di documenti inerenti al progetto: descrizione del progetto, preventivi, piano di finanziamento aggiornato, indicazione su come si intende garantire l'efficacia del progetto, criteri per verificare il raggiungimento degli obiettivi oltre ad ogni altro documento ritenuto pertinente.

Art. 6: Beneficiari

- Possono beneficiare dell'aiuto enti pubblici e associazioni della Vallemaggia o il cui progetto riguarda la Vallemaggia.
- Il beneficio dell'aiuto è subordinato alla comprovata necessità del richiedente.
- Chiunque domanda un aiuto tramite questo fondo deve fornire ogni informazione necessaria relativa all'oggetto dell'aiuto ed autorizzare l'Antenna ad eseguire i necessari accertamenti durante tutta la durata del contratto.

Art. 7: Condizioni e campo di applicazione

- Il campo di applicazione del fondo è il sostegno di progetti destinati a valorizzare risorse locali, di preferenza in modo innovativo, coerenti alle linee strategiche dell'Antenna (sviluppo regionale, valorizzazione del paesaggio).
- Un'attenzione particolare è data:
 - all'elaborazione di progetti di paesaggio locale;
 - alle fasi iniziali (studio) di progetti di valorizzazione del paesaggio;
 - alle fasi iniziali (studio) di progetti in grado di portare un concreto sviluppo regionale.
- Sono di regola esclusi dal finanziamento:
 - progetti con finalità unicamente private o a scopo di lucro;
 - progetti che già beneficiano di un contributo dal Fondo di Promovimento Regionale (FPR).

Art. 8: Entrata in vigore

- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.